

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)736

Vol. 1978/0273

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

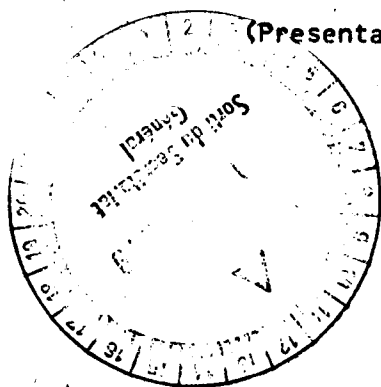
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 736 def.

Bruxelles, 8 gennaio 1979

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la posizione della Comunità in seno all'organizzazione di cooperazione e sviluppo economici per quanto riguarda un progetto di raccomandazione sulla collaborazione istituzionale delle autorità di controllo delle assicurazioni private dei paesi membri.



(Presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 736 def.

Raccomandazione di decisione del Consiglio riguardante la posizione della Comunità in seno all'organizzazione di cooperazione e sviluppo economici per quanto riguarda un progetto di raccomandazione sulla collaborazione istituzionale delle autorità di controllo delle assicurazioni private dei paesi membri

I. Obiettivo e cenni storici

Il Comitato delle Assicurazioni dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.) si adopera da numerosi anni per liberalizzare le transazioni nel settore delle assicurazioni fra gli Stati membri aderenti.

Alcuni di questi Stati sono giunti alla conclusione che la messa a punto di un regime di collaborazione fra le autorità di controllo nazionali è ora indispensabile per il proseguimento dei lavori di liberalizzazione fra le autorità di controllo nazionali è ora indispensabile per il proseguimento dei lavori di liberalizzazione.

Il Comitato delle assicurazioni ha esaminato numerosi progetti in tal senso, l'ultimo dei quali è stato preparato da un gruppo di lavoro ristretto composto da delegati della Francia, dell'Austria e della Spagna. Il testo presentato da questo gruppo di lavoro figura in allegato ed è stato esaminato dal Comitato delle assicurazioni nei giorni 17 e 18 maggio 1978. Esso ha la forma di un progetto di raccomandazione che deve essere ancora sottoposto al Consiglio dell'O.C.S.E. ; su tale testo è importante che la Comunità prenda posizione.

II. Contenuto del progetto di raccomandazione dell'O.C.S.E.

La raccomandazione prevede che gli Stati membri dell'O.C.S.E.

- da un lato invitino le autorità competenti a scambiarsi informazioni di carattere generale riguardanti in particolare le disposizioni nazionali e relative al controllo della solvibilità delle imprese ;
- dall'altro, concludono convenzioni bilaterali allo scopo di consentire a queste autorità di scambiarsi informazioni e di fornirsi reciproca assistenza.

Un modello di convenzione bilaterale è contenuto nella raccomandazione. Esso prevede una collaborazione minima per quanto riguarda gli scambi di informazioni e la reciproca assistenza. Esso precisa altresì che le norme sul segreto "alle quali sono soggette le autorità degli Stati contraenti non devono ostacolare la collaborazione di tali autorità e la reciproca assistenza prevista dalla presente convenzione", e che "le informazioni scambiate potranno essere utilizzate da questa autorità unicamente per assolvere alle loro funzioni di controllo" (art. 4, paragrafo 1).

III. Ruolo della Comunità in ordine al progetto di raccomandazione

L'interesse che questa raccomandazione presenta per la Comunità deve essere valutato tenendo conto del coordinamento delle legislazioni attuato in applicazione della direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973 (G.U.C.E. n. L 228 del 16 agosto 1973) e tenendo presenti le seguenti considerazioni :

- La collaborazione tra le autorità di controllo è prevista nella direttiva di coordinamento dell'assicurazione danni del 24 luglio 1973 quale elemento essenziale del coordinamento che non si limita in tal modo soltanto all'armonizzazione del diritto sostanziale. Le autorità di controllo hanno in particolare l'obbligo di concedere un'autorizzazione alle succursali delle imprese aventi la sede sociale in un altro Stato membro e che soddisfino alle condizioni prescritte dalla direttiva.
- Questa direttiva stabilisce esplicitamente che "la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni dirette all'interno della Comunità (art. 33).
- Le succursali delle imprese degli Stati terzi sono contemplate dalla direttiva che le assoggetta a precise regole sostanziali. Per tale motivo esse devono fornire informazioni e documenti provenienti dalle autorità di controllo dei Paesi terzi.
- La collaborazione fra un'autorità di controllo di uno Stato membro e l'autorità di controllo di uno Stato terzo può in tal modo essere tale da facilitare l'applicazione di questa direttiva comunitaria.

Quanto all'attuazione della raccomandazione in ciò che concerne la conclusione di una convenzione con uno Stato terzo membro dell'O.C.S.E., in seguito, per esempio, ad una proposta fatta dal detto Stato o ad una domanda formulata da uno o più Stati membri, la Commissione intende sottoporre delle raccomandazioni utili al fine di aprire dei negoziati con questo o questi Stati.

La Commissione considera, a tale proposito, che potranno presentarsi dei casi in cui non sarà necessario, almeno in una prima fase, di estendere la cooperazione alle autorità di tutti gli Stati membri della Comunità, per esempio quando le attività delle imprese di uno Stato nella Comunità e quelle delle imprese comunitarie in questo Stato non interessano, in questa fase, tutti gli Stati membri.

La Commissione terrà conto di tali casi nelle sue raccomandazioni al Consiglio che potrebbero quindi, secondo il caso, prevedere la non inclusione, nell'accordo, delle autorità di alcuni Stati membri, nonché la negoziazione di un accordo fra uno Stato membro e lo Stato terzo interessato.

La Commissione ritiene infine conforme all'interesse della Comunità che gli Stati membri adottino, quanto a loro, una posizione comune e diano parimente il loro appoggio a questo progetto di raccomandazione dell'O.C.S.E.

IV. Conclusioni

In conclusione, la Commissione raccomanda al Consiglio di decidere :

1. che la Comunità approverà, quanto a lei, il progetto di raccomandazione O.C.S.E. riguardante la collaborazione istituzionale delle autorità di controllo sulle assicurazioni private dei Paesi membri ;
2. che a tal fine la Commissione farà a nome della Comunità la seguente dichiarazione all'O.C.S.E. ; "La Comunità economica europea approva la raccomandazione riguardante la collaborazione istituzionale delle autorità di controllo sulle assicurazioni private dei paesi membri . Per quanto concerne più particolarmente la conclusione delle convenzioni bilaterali di cui al punto 2 della raccomandazione, la Comunità è pronta ad iniziare i negoziati appropriati con gli altri Stati membri dell'O.C.S.E. che lo desiderino."

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'OCSE RIGUARDANTE
LA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE DELLE AUTORITA' DI
CONTROLLO SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE DEI PAESI MEMBRI

Il Consiglio,

VISTO l'articolo 5 (b) della Convenzione (relativa all'organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico in data 14 dicembre 1960) ;

VISTA la relazione del Comitato delle assicurazioni relativa alla collaborazione delle autorità di controllo degli Stati membri in data in particolare il paragrafo 3,

RACCOMANDA agli Stati membri :

1. Di invitare le rispettive autorità amministrative competenti per il controllo sulle assicurazioni private, quando vengano richieste da un'altra autorità di controllo di uno Stato membro, a scambiare direttamente informazioni di carattere generale riguardanti in particolare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel settore delle assicurazioni, allo scopo di consentire raffronti fra i vari paesi che potrebbero eventualmente favorire ravvicinamenti volentieri delle disposizioni nazionali in materia ;
2. Di concludere in funzione dello sviluppo delle relazioni economiche nel settore delle assicurazioni, convenzioni bilaterali secondo il modello presentato in appresso allo scopo di consentire alle autorità nazionali competenti per il controllo delle imprese di assicurazioni private di fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione di controllo e di fornirsi reciproca assistenza.

MODELLO DI CONVENZIONE

Preambolo

Gli Stati (A) e (B)

Desiderosi di facilitare le attività delle imprese di assicurazione che operano nel loro paese e di rafforzare al massimo la protezione degli assicurati e dei beneficiari dell'assicurazione.

Considerando che è importante a tal fine migliorare i mezzi di informazione delle autorità di controllo per consentire loro, attraverso una migliore conoscenza della situazione globale di un'impresa che pratici l'assicurazione nei loro paesi, di svolgere le loro funzioni di controllo con la massima efficacia,

convengono di stipulare la presente Convenzione riguardante la collaborazione e l'assistenza reciproca nel settore del controllo delle imprese di assicurazione private.

Articolo 1

Disposizioni generali

1. La reciproca collaborazione ed assistenza, quali sono previste nelle disposizioni che seguono, riguardano l'assicurazione diretta.
2. Le autorità amministrative competenti per la collaborazione e l'assistenza reciproca sono :
 - nello (Stato A) :
 - nello (Stato B) :

•Queste autorità amministrative sono denominate "autorità" negli articoli seguenti.

Articolo 2

Scambio d'informazioni

1. Le autorità degli Stati contraenti s'impegnano a fornirsi le informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione, in particolare per la vigilanza sulla solvibilità delle imprese di assicurazione private.
2. Le disposizioni precedenti non consentono alle autorità degli Stati contraenti di chiedere e non le obbligano a fornire informazioni che esse non possono ottenere ai sensi della loro legislazione nazionale.

Articolo 3

Assistenza reciproca

1. Le autorità degli Stati contraenti si presteranno reciproca assistenza per facilitare al massimo l'applicazione della legislazione di ciascuno Stato riguardante il controllo sulle imprese di assicurazione.
2. Nel caso in cui la situazione di un'impresa che pratici operazioni di assicurazione negli Stati contraenti sia tale da rendere opportune disposizioni intese a salvaguardare l'interesse degli assicurati, le autorità potranno consultarsi per adottare, se possibile di comune accordo, le misure appropriate conformemente alla loro legislazione nazionale.

Articolo 4

Segreto

1. Le regole sul segreto alle quali sono soggette le autorità degli Stati contraenti non devono ostacolare la collaborazione di tali autorità e la reciproca assistenza previste dalla presente Convenzione. Le informazioni scambiate potranno essere utilizzate da tali autorità soltanto per svolgere la loro funzione di controllo.

2. Cio' nondimeno, ogni richiesta di informazione, ogni informazione fornita a ogni consultazione sarà tenuta segreta nei confronti dei terzi, salvo se le autorità interessate decidono di comune accordo che esse non presentano carattere riservato.
3. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che esse impongono a uno degli Stati contraenti l'obbligo di fornire informazioni che possono divulgare un segreto commerciale dell'impresa o informazioni la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.

Articolo 5

Applicazione della Convenzione

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le autorità degli Stati contraenti comunicheranno direttamente fra di loro.
2. Qualora risulti che l'applicazione della Convenzione possa venire facilitata da colloqui diretti, tali colloqui potranno aver luogo in seno ad una Commissione composta da rappresentanti delle autorità.

Disposizioni finali

(Disposizioni riguardanti : la ratifica, l'entrata in vigore, la denuncia della Convenzione).